



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE
N. 222 DEL 13-05-2021**

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per canone annuo (anno 2021) in attuazione del contratto pluriennale di manutenzione, ricarica, collaudo degli estintori in dotazione dell'Ente Parco per la sicurezza sui luoghi di lavoro, in capo alla società contraente Lupi Estintori Srl. - CIG. Z9C26BD016

ATTO N. 19 DEL 13-05-2021

IL DIRETTORE

VISTA la legge 8 aprile 1999 n. 87 con la quale la Tenuta di San Rossore è stata trasferita in proprietà alla regione Toscana;

VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 24 “Disposizioni per la Gestione della tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza”, che delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

ATTESO che le strutture dedicate a sedi di lavoro ed alcuni mezzi operativi dell’Ente necessitano per legge della adeguata dotazione di mezzi mobili di primo spegnimento incendio, quali estintori, e che gli stessi necessitano di periodica verifica e manutenzione da parte di operatore economico specializzato ed abilitato per tale servizio, che comprende il collaudo con relativa certificazione, la ricarica ed il mantenimento in posto nelle opportune postazioni;

VISTA e RICHIAMATA la precedente determinazione n° 204 del 09/04/2019 con cui è stato affidato il servizio di “Manutenzione, collaudo e ricarica degli estintori” alla società Lupi Estintori s.r.l., con sede legale a Pontedera in Via Tosco Romagnola n° 255 – 56025 Pontedera (PI), C.F. 00384340501, secondo la perizia tecnica, redatta dall’ufficio competente Area Settore LL.PP. nella persona del dipendente sig. Luigi Capellini, che descrive il servizio richiesto e necessario per legge, comprendente la generale manutenzione, il collaudo con relativa certificazione, la ricarica ed il mantenimento in posto nelle opportune postazioni degli estintori necessari per le sedi, uffici e ambiti lavorativi dell’Ente, riguardante anche le apparecchiature antincendio da installare sui mezzi agricoli e sui mezzi di servizio speciali dell’Ente, il tutto come dettagliatamente previsto dal D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34 e D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 art. 4, servizio comprensivo della eventuale rimozione, trasporto e smaltimento a norma degli apparecchi esausti e/o scaduti;

ATTESO che, a seguito di procedura espletata sul sistema telematico regionale START, il servizio in oggetto è stato definitivamente affidato con determinazione n° 204 del 09.04.2019 alla società Lupi Estintori s.r.l., per periodo pluriennale di anni tre (2019-2021) e per un importo complessivo pari a € **3.837,00** oltre IVA di legge nella misura del 22% corrispondente a € 844,14 per totali omnicomprensivi € **4.681,14** corrispondenti ad un **canone annuo** pari a € **1.279,00** oltre I.V.A. al 22% (€ 281,38) per totali omnicomprensivi annui € **1.560,38** ;



RILEVATO che i suddetti interventi e forniture sono spese obbligatorie ed indifferibili, attinenti alle normative antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 T.U. sulla sicurezza, non derogabili e non altrimenti risolvibili;

PRESO ATTO CHE la società Lupi Estintori s.r.l. non ha effettuato il servizio in oggetto nel mese di dicembre dell'anno 2020, in quanto tutti i dispositivi in uso risultavano già collaudati e ricaricati, differendo invece al mese di febbraio 2021 le necessarie operazioni di verifica, ricarica, collaudo, come attestato dal responsabile dell'esecuzione del contratto in oggetto e pertanto si è determinata un'economia di spesa sul canone annuo 2020 ed una conseguente maggiore spesa per l'anno 2021, la quale comunque rientra nel budget massimo complessivo del contratto in essere;

CONSIDERATO che detto servizio di manutenzione, collaudo e ricarica degli estintori dell'Ente Parco costituisce un servizio necessario, obbligatorio, non derogabile ai sensi di legge, per il rispetto della normativa antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed il cui costo complessivo, pari a € **4.681,14** (corrispondente ad un canone annuo previsto pari a € **1.279,00** oltre I.V.A. al 22%) è stato autorizzato con Determinazione n° 204 del 09.04.2019 sulla voce di costo del Bilancio economico di previsione 2020-2022 **B.7.a.0002** "Manutenzioni e riparazioni fabbricati";

ATTESO che con determinazione n° 550 del 04.11.2019 è stato liquidato il canone per il servizio dell'anno 2019 per un importo pari a € 778,11 esclusa IVA al 22%, di importo inferiore al canone annuo previsto di contratto, e con determinazioni n° 414 del 05.08.2020 e n° 527 del 07.10.2020 è stato liquidato il canone per il servizio dell'anno 2020 per un importo pari a € 1.134,00 esclusa IVA al 22% sempre di importo inferiore al canone annuo previsto di contratto come sopra indicato, e che quindi ad oggi si è rilevata un'economia di spesa pari a € **1.924,89** oltre IVA al 22%, come rendicontato dall'ufficio del responsabile del procedimento di appalto in oggetto;

VISTA la nota inviata dalla società Lupi Estintori s.r.l. del 31.03.2021, acquisita al prot. n. 5820 in data 15.04.2021, con cui viene indicata per l'anno 2021 la necessità di implementare il canone annuo ad un importo di € **1.362,28** più IVA di legge, con una conseguente maggiore spesa di € **83,28** più IVA, a copertura degli interventi differiti dal dicembre 2020 al febbraio 2021, maggiore spesa che rientra nell'economia di spesa avvenuta nel 2020 e può essere ampiamente coperta all'interno del contratto decorrente dal 2019, come sopra rendicontate dall'ufficio competente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso con esito favorevole dal responsabile del procedimento;

VISTO il codice identificativo di gara (CIG) n° **Z9C26BD016**;

VISTO il DURC, n° protocollo INAIL_18680595, con scadenza validità il 18/02/2020, allegato al presente atto (ALLEGATO A);

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce **B.7.a.0002** "Manutenzioni e riparazioni fabbricati" del Bilancio economico di previsione 2021-2023 adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

- 1. Di dare atto** che il servizio in oggetto costituisce spesa obbligatoria, attinente alle normative antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 T.U. sulla sicurezza, non derogabili e non altrimenti risolvibili per non arrecare un danno all'ente Parco;
- 2. Di confermare** per l'anno 2021 il servizio in oggetto, richiesto e necessario per legge, comprendente la generale manutenzione, il collaudo con relativa certificazione, la ricarica ed il mantenimento in posto nelle opportune postazioni degli estintori necessari per le sedi, uffici e ambiti lavorativi dell'Ente, riguardante anche le apparecchiature antincendio da installare sui mezzi agricoli e sui mezzi di servizio speciali dell'Ente, il tutto come dettagliatamente previsto dal D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34 e D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 art. 4, servizio comprensivo della eventuale rimozione, trasporto e smaltimento a norma degli apparecchi esausti e/o scaduti;
- 3. Di determinare** per l'anno 2021 il canone annuo del contratto di cui trattasi in € **1.362,28** che assomma con IVA di legge (22%) ad un importo **omnicomprensivi di € 1.661,98, determinato da € 1.279,00** oltre I.V.A di legge, come inizialmente stabilito, più l'economia di spesa realizzatasi nell'anno 2020 per le ragioni indicate in premessa pari ad € **83,28** oltre IVA, da imputare alla voce di costo del Bilancio economico di previsione 2021-2023 **B.7.a.0002** relativa a "Manutenzioni e riparazioni fabbricati" ;
- 4. Di prendere atto** che il servizio in oggetto ha scadenza al 31/12/2021;
- 5. Di dare atto** che direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, permane il dipendente sig. Luca Becuzzi, referente Settore Ufficio Manutenzioni;
- 6. Di dare atto** che responsabile del presente procedimento e responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, permane il già responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente arch. Andrea Porchera;
- 7. Di pubblicare**, a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente Parco, il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. **AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso il **RICORSO** presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, o in alternativa **RICORSO STRAORDINARIO** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI